

COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 16.03.2006

INDICE

	pagine
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 3 - Articolazione e commisurazione della tariffa	3
TITOLO II - APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	4
Articolo 4 - Presupposto per l'applicazione della tariffa.....	4
Articolo 5 - Soggetti passivi tenuti al pagamento della tariffa.....	4
Articolo 6 - Commisurazione delle superfici	5
Articolo 7 – Esclusioni.....	6
Articolo 8 - Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o detenzione.....	7
Articolo 9 – Utenze domestiche: determinazione del numero componenti del nucleo familiare.....	8
Articolo 10 – Utenze non domestiche: classificazione.....	8
Articolo 11 – Conguagli.....	9
Articolo 12 - Agevolazioni e riduzioni per le utenze domestiche	9
Articolo 13 - Agevolazioni e riduzioni per le utenze non domestiche.....	10
Articolo 14 - Riduzioni per particolari condizioni di servizio.....	10
Articolo 15 - Cumulo di agevolazioni e riduzioni.....	11
Articolo 16 - Maggiorazioni tariffarie.....	11
Articolo 17 – Tariffa giornaliera	11
TITOLO III - DENUNCE, ATTIVITA' DI CONTROLLO, RISCOSSIONE	11
Articolo 18 - Denunce	11
Articolo 19 - Verifica e controllo.	12
Articolo 20 - Modalità di determinazione, pagamento e riscossione della tariffa.....	12
Articolo 21 – Rimborsi	13
TITOLO IV - DIVIETI, RIMBORSI E PENALITA'	13
Articolo 22 – Divieti.....	13
Articolo 23– Accertamenti e violazioni	14
Articolo 24- Contenzioso	15
Articolo 25- Obblighi degli uffici comunali	15
TITOLO V - ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE	15
Articolo 25 - Abrogazioni.....	15
Articolo 26 - Norme transitorie finali	15
ALLEGATO 1.....	17
ALLEGATO 2.....	20

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22¹ e successive integrazioni o modificazioni e dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158².

Articolo 2 - Istituzione della Tariffa

1. A partire dal 01.01.1998 viene soppressa la tassa che regolava il pagamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilati ai sensi del D.Lgs. 507/93 ed il precedente regolamento che la disciplinava.
2. E' istituita e applicata la tariffa adottata con riferimento ai criteri contenuti nell'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22¹ e successive integrazioni o modificazioni e nel D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158².
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999² e deve garantire la copertura dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale.
4. La tariffa è determinata, applicata e riscossa dal Comune.

Articolo 3 - Articolazione e commisurazione della tariffa

1. La tariffa viene determinata con il metodo normalizzato di ripartizione fra costi fissi e costi variabili e calcolata sulla base delle disposizioni e delle formule contenute nell'allegato 1 al D.P.R. 158/99², con riferimento alle tabelle relative ai comuni con popolazione maggiore di 5.000 abitanti e siti al NORD.
2. La tariffa è suddivisa fra parte fissa e parte variabile, come descritto al punto 3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99², ed articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e deve garantire la copertura integrale dei costi.
3. In assenza di sistemi che consentano la misurazione individuale dei rifiuti conferiti dalle singole utenze al servizio pubblico di raccolta, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti stabiliti nell'allegato 1 al D.P.R. 158/99² ed in particolare: Kb minimo della tabella 2³; Kd nord minimo della tabella 4a³.

¹ **D.Lgs. 05-02-1997, n. 22** "Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" - Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.

² **D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158** "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 giugno 1999, n. 129, S.O.

³ Le tabelle sono riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

4. Per il calcolo della parte fissa della tariffa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, ai costi di smaltimento e all'entità dei costi di gestione, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti stabiliti nell'allegato 1 al D.P.R. 158/99² ed in particolare: Ka nord della tabella 1a³; Kc nord minimo della tabella 3a³.
5. Sulla base del Piano Finanziario e di quanto stabilito nei commi precedenti, la Giunta Comunale delibera le tariffe per le singole utenze domestiche e non domestiche con riferimento alla parte fissa e alla parte variabile, avvalendosi delle formule e delle disposizioni contenute nell'allegato 1 al D.P.R. 158/99².
6. Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata nel successivo esercizio.
7. La tariffa è deliberata entro il termine stabilito da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
8. In caso di mancata deliberazione della tariffa entro il termine di cui al punto precedente, si intende prorogata la tariffa vigente.
9. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio; l'incremento della tariffa non ha comunque effetto retroattivo e viene addebitato agli utenti nell'esercizio finanziario successivo.

TITOLO II - APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 4 - Presupposto per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o conduzione di locali e di aree scoperte ad uso privato non costituenti accessori o pertinenza dei locali medesimi, produttivi di rifiuti urbani o ad essi assimilati, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. L'esclusione è condizionata dalla prova da parte del detentore che le superfici sono poste in condizioni di obiettiva inutilizzabilità. Costituisce prova idonea di non utilizzabilità dei locali l'assenza di allacciamenti ai servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas.

Articolo 5 - Soggetti passivi tenuti al pagamento della tariffa

1. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte operative ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, nei quali si producano rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermi restando nei confronti dei singoli occupanti o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
1. Per le utenze che insistono nel territorio di più comuni o in zone di confine, la tariffa verrà riscossa interamente ed in via esclusiva dal Comune autorizzato a svolgere il servizio di raccolta rifiuti.
2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 12 mesi, la tariffa è dovuta dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa è ripartita secondo la diversa destinazione d'uso della superficie.

Articolo 6 - Commisurazione delle superfici

1. La superficie da utilizzare per la determinazione della tariffa viene misurata per i locali sul filo interno dei muri ovvero considerando il perimetro interno delle aree coperte al netto dei muri.
2. Ai fini della misurazione delle superfici sono da includere la superficie di solai, sottotetti e locali seminterrati di carattere pertinenziale o accessorio aventi un'altezza di almeno mt 1,50.
3. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato se la frazione è rispettivamente superiore/uguale o inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Concorrono a formare l'anzidetta superficie tutti i vani che compongono l'immobile, salvo casi particolari da valutare di volta in volta a discrezione del Funzionario Responsabile del Servizio Tributi.
5. Per le utenze non domestiche, oltre a quanto stabilito nei commi precedenti, la superficie dell'area scoperta operativa viene commisurata in relazione al perimetro che delimita l'area stessa, al netto delle eventuali costruzioni ivi esistenti.
6. Per le attività con utilizzo di aree scoperte operative in misura superiore al 100% della superficie coperta, l'area scoperta viene computata nella misura del 50%.
7. La superficie delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private legalmente riconosciute viene computata nella misura del 50%.
8. Le superfici delle utenze artigianali, industriali e di commercio all'ingrosso adibite a autorimessa e magazzino senza vendita diretta superiori a 500 mq vengono computate per la parte eccedente nella misura del 50%.
9. Le superfici delle utenze non domestiche ove si producono rifiuti urbani o assimilati agli urbani (uffici, mense, bagni, sale riunioni....) sono sempre tassabili al 100%.

Articolo 7 – Esclusioni

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Non rientrano pertanto nella determinazione della superficie:

i luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a mt. 1,50 o interclusi;

- i depositi di materiali in disuso in stato di abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo, ad esempio cabine elettriche, vani con impianti tecnologici termoelettrici, elettrici, idraulici...
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva; resta salva l'applicazione della tariffa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- le aree dei distributori di carburante adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli;
- cavedi, cortili interni non accessibili;
- locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici;
- le parti comuni degli edifici condominiali;
- le aree di manovra degli autoveicoli;
- le aree scoperte adibite a verde;
- vani ascensore, scale, poggioli e terrazzi.

2. Sono esenti dalla tariffa:

- a)** i locali utilizzati per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, i locali adibiti ad attività di formazione religiosa, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto (ad es: sale teatrali...);
- b)** i locali ed aree del Comune di Sona adibiti ad uffici comunali, servizi ed edifici comunali gestiti in forma diretta;
- c)** i locali e le aree adibiti a servizi non commerciali per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento e/o per i quali il Comune conceda contributi di gestione;
- d)** le abitazioni occupate da famiglie in condizioni di accertato disagio socio-economico, attestato con apposita relazione da parte dei servizi sociali;
- e)** i locali e le aree utilizzate dalle Associazioni/Gruppi senza scopo di lucro e ONLUS per le attività proprie ammesse dalla legislazione in materia e comunque non

aventi finalità commerciali, ad eccezione delle superfici in cui viene svolta la somministrazione/vendita di alimenti e/o bevande anche ai soli soci.

Per ottenere la presente esclusione dalla tariffa il conduttore dovrà esibire al soggetto gestore copia dello statuto o documento attestante la qualifica ONLUS.

3. Ai fini della determinazione della superficie tenuta al pagamento della tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette a tariffa:

- le superfici degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali e/o pericolosi o comunque non assimilati a quelli urbani;
- le superfici dei locali e le aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola.
- le superfici adibite alla lavorazione industriale.

Gli utenti per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa di cui al presente comma, devono presentare al soggetto gestore, entro il 15 marzo di ogni anno, una comunicazione scritta dalla quale risulti la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nell'anno precedente e dovrà allegare: copia del contratto per il ritiro dei rifiuti stipulato con ditta autorizzata, copia del MUD e/o copia del formulario dei rifiuti e/o l'attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

4. Nel caso sorgessero dei problemi in ordine alla determinazione delle superfici interessate alla produzione di rifiuti speciali e/o pericolosi, (ad esempio per uso promiscuo delle aree in aziende di modeste dimensioni o per particolari attività), ai fini della determinazione della superficie, si applica la riduzione del 50% sulla superficie complessiva soggetta a tariffa. La detariffazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.
5. Sono esclusi dal pagamento della tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Articolo 8 - Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o detenzione

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione.
2. La tariffa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della parte fissa della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la parte fissa della tariffa è stata assolta dall'utente subentrante.
5. La denuncia di variazione che comporti un maggiore ammontare della tariffa esplica effetti a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo al verificarsi della variazione. La denuncia di variazione che comporti un minore ammontare della parte fissa della tariffa esplica effetti a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo alla denuncia stessa.
6. Per le utenze domestiche, le variazioni anagrafiche intervenute durante il corso dell'anno non danno diritti a recuperi o rimborsi della tariffa ed esplicano i loro effetti dall'anno solare successivo. Si precisa che la sola variazione anagrafica, nel caso di contribuenti residenti, non comporta l'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Articolo 9 – Utenze domestiche: determinazione del numero componenti del nucleo familiare

1. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, il numero dei componenti del nucleo familiare è rilevato in base al numero dei soggetti conviventi, a prescindere dall'esistenza di vincoli di parentela, affinità o altro, risultanti dagli elenchi dell'anagrafe del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di riferimento della tariffa.
2. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, il numero dei componenti, il numero degli occupanti è determinato in via presuntiva, salvo prova contraria, in rapporto alla superficie soggetta a tariffa e precisamente:

da mq	a mq	N° componenti
0	50	2
51 e oltre		3

Articolo 10 – Utenze non domestiche: classificazione

1. Le utenze non domestiche sono classificate in relazione alle 30 categorie previste dal D.P.R. 158/99² - allegato 1 - tabella 3a³ e 4a³, sulla base dell'attività effettivamente svolta in via prevalente, tenuto comunque conto delle eventuali autorizzazioni commerciali rilasciate dal Comune, dal codice di attività IVA, dalla attività e dall'oggetto sociale risultante in Camera di Commercio o dall'iscrizione ad albi professionali.
2. A ciascuna utenza non domestica corrisponde una unica categoria di appartenenza, salvo il caso in cui le superfici soggette a tariffa con diversa destinazione d'uso e diversa produzione qualitativa e/o quantitativa di rifiuti siano di dimensioni tali da giustificare l'inserimento in diverse categorie di appartenenza, al fine di ottenere un

corretto rapporto corrispettivo tariffario/ rifiuti conferiti.

Nel caso di mancata coincidenza tra l'attività effettivamente svolta e una delle categorie richiamate nel comma 1, la collocazione dovrà avvenire per analogia.

Articolo 11 – Conguagli

1. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo; quando ciò non sia possibile e spetti un rimborso si procede con apposito provvedimento.

Articolo 12 - Agevolazioni e riduzioni per le utenze domestiche

1. Le utenze domestiche escluse dal perimetro in cui viene svolto il servizio raccolta rifiuto umido hanno diritto ad una riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 20%.⁴
2. Le utenze domestiche che avviino al compostaggio la frazione umida dei rifiuti, hanno diritto ad una riduzione percentuale sulla parte variabile della tariffa.

La percentuale di riduzione di cui al punto precedente viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

I contribuenti che intendano avvalersi di tale agevolazione sono tenuti a presentare al servizio tributi apposita dichiarazione su modello predisposto dal Comune.

I contribuenti agevolati che non intendono proseguire con l'attività di compostaggio domestico sono tenuti a dichiararlo al Servizio Tributi.

I contribuenti agevolati per il compostaggio domestico non devono conferire al servizio pubblico la frazione umida dei rifiuti nemmeno in parte.

Non è possibile effettuare l'attività di compostaggio domestico portando i rifiuti fuori dal territorio del Comune di Sona.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione circa il corretto svolgimento del compostaggio domestico. Il contribuente soggetto a controllo che rifiuti l'ispezione dei tecnici comunali sarà tenuto al pagamento della tariffa per intero.

3. La parte variabile della tariffa è ridotta del 50% nel caso di abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel Comune, per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione:
 - che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
 - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - che detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile, nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.

⁴ Per le utenze attività fuori perimetro di raccolta della frazione umida verranno attivate forme di raccolta personalizzate in seguito ad apposita richiesta.

Articolo 13 - Agevolazioni e riduzioni per le utenze non domestiche

1. Le utenze "attività economiche" che avviino al recupero rifiuti assimilati agli urbani e che producano idonea documentazione secondo quanto previsto dal 14° comma dell'art.49 del D.Lgs. 22/97 hanno diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa proporzionale alla quantità avviata al recupero.

La percentuale di recupero R viene calcolata come segue:

$$R = (Q / Kd \times S) \times 100$$

dove Q è la quantità annua che il detentore delle aree soggette a tariffa dimostri di aver avviato al recupero, espressa in Kg; Kd è il coefficiente di produttività specifica dei rifiuti per metro quadrato della categoria di appartenenza; S è la superficie soggetta a tariffa.

La percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa non potrà comunque essere superiore al 70%.

La riduzione verrà applicata a consuntivo, su richiesta specifica da inoltrare entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo; alla richiesta dovranno essere allegati:

- una dichiarazione attestante la quantità totale dei rifiuti prodotta e la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nell'anno precedente;
 - copia del Formulario e/o l'attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti;
 - copia del registro carico /scarico.
2. I locali e le aree adibiti ad attività economiche stagionali con periodi inferiori a sei mesi all'anno (*risultante da licenza rilasciata dai competenti organi*) hanno diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 50%.
 3. Le botteghe storiche, riconosciute ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Comunale per l'insediamento delle attività commerciali, approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 10.04.2000, godono di una riduzione del 50% sulla parte variabile della tariffa.

Articolo 14 - Riduzioni per particolari condizioni di servizio

1. La tariffa si applica per intero su tutto il territorio comunale ove il servizio porta a porta è istituito e attivato. E' da considerarsi servizio porta a porta quello svolto presso il punto di raccolta situato sulla prima via pubblica accessibile dall'utenza.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche delocalizzate o dove il servizio di raccolta non sia attivato o venga svolto in grave violazione alle norme vigenti, viene applicata una riduzione sulla parte variabile della tariffa, limitatamente al periodo dell'anno di mancato servizio porta a porta.
3. La riduzione di cui al comma precedente viene stabilita dalla Giunta Comunale.
4. Per le modalità specifiche e le prescrizioni relative al presente articolo si rimanda al Regolamento comunale del servizio integrato per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

Articolo 15 - Cumulo di agevolazioni e riduzioni

5. Il cumulo di agevolazioni e riduzioni non potrà superare l'80% dell'importo relativo parte variabile della tariffa.

Articolo 16 - Maggiorazioni tariffarie

1. Per le utenze site in centri commerciali o in residence ove non sia possibile effettuare correttamente la raccolta differenziata, verrà applicata una maggiorazione tariffaria stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

Articolo 17 – Tariffa giornaliera

1. Per gli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare.

2. La tariffa giornaliera deve essere maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento, sia per la parte fissa che per la parte variabile.
3. Le superfici occupate da imprese esercenti lo spettacolo viaggiante sono soggette al pagamento, tramite bollettino di conto corrente postale, della tariffa di cui alla categoria **30**, maggiorata del 50% e rapportata al periodo di effettiva occupazione.
4. La tariffa giornaliera totale, calcolata in rapporto alla superficie soggetta a tariffa e ai giorni di occupazione, è dovuta sempre e comunque nella misura minima di 5 euro.

TITOLO III - DENUNCE, ATTIVITA' DI CONTROLLO, RISCOSSIONE

Articolo 18 - Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tariffa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree suscettibili di produzione di rifiuti, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso, con l'indicazione :
 - a) per le abitazioni e convivenze del numero degli abitanti e superficie;
 - b) per le attività diverse della superficie.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma 1, salvo che non si tratti di variazione nel numero dei componenti il nucleo familiare dei residenti che verrà rilevata annualmente d'ufficio in modo automatizzato dagli archivi anagrafici al 31 dicembre con applicazione dall'anno successivo.
3. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal

rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio Comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Articolo 19 - Verifica e controllo.

1. L'ufficio comunale può rivolgere alle utenze motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti non in possesso dell'Ente ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Responsabile del Servizio Tributi e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla parte fissa della tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo e richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.
3. In caso di omessa o infedele denuncia, l'Ufficio Tributi contesterà in base ad elementi in suo possesso i dati da inserire a ruolo, tramite notifica di apposito atto come descritto nel successivo articolo 23.
4. Il termine entro cui notificare gli atti di accertamento è quello disposto dall'art. 2948 del Codice Civile ossia cinque anni.

Articolo 20 - Modalità di determinazione, pagamento e riscossione della tariffa

1. La tariffa potrà essere riscossa, ai sensi dell'art. 49 c.15 del D.Lgs. 22/97¹, mediante iscrizione a ruolo e quindi tramite il concessionario della riscossione o mediante riscossione diretta con emissione di fattura su base annua pagabile in due rate.
Si demanda alla Giunta la determinazione della modalità di riscossione e ogni altra specificazione in merito.
2. Non si procederà alla riscossione o al recupero di quote inferiori al minimo stabilito da norme di legge.
3. Su specifica istanza il Responsabile del Servizio Tributi può concedere, per gravi e documentati motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. Nel caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito in rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del saggio di interesse legale.

Articolo 21 – Rimborsi

1. In caso di errore o duplicazione e comunque in qualunque caso in cui venga accertata in maniera definitiva l'insussistenza del presupposto impositivo di tutta o parte della tariffa posta in riscossione, il Comune provvede allo sgravio o al rimborso entro 90 giorni dalla domanda o da quando viene definitivamente accertato il diritto al rimborso.
Il diritto allo sgravio e al rimborso si prescrive nei termini stabiliti dalla legge.
2. Lo sgravio o il rimborso della tariffa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura pari al saggio di interesse legale.

TITOLO IV - DIVIETI, RIMBORSI E PENALITA'

Articolo 22 – Divieti

1. Su tutto il territorio comunale è vietato:
 - a) Abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori stradali, salvo il deposito temporaneo ai fini della raccolta come normati nel Titolo II del presente regolamento;
 - b) Conferire nelle piazzole ecologiche e nei contenitori stradali rifiuti non prodotti nel territorio comunale di Sona;
 - c) Conferire nelle piazzole ecologiche rifiuti speciali assimilabili agli urbani senza l'autorizzazione del Comune;
 - d) Conferire e depositare rifiuti nelle piazzole ecologiche al di fuori o in difformità dalle indicazioni degli appositi contenitori, o degli addetti alla vigilanza, o al di fuori del cancello delle stesse, o al di fuori degli orari di apertura;
 - e) Conferire nei contenitori dedicati a specifiche categorie di rifiuti materiali non compatibili per quantità o qualità;
 - f) Depositare su aree pubbliche o private aperte al pubblico rifiuti oggetto di raccolta differenziata, in orari diversi da quelli prescritti da apposita ordinanza del Sindaco;
 - g) Smaltire i rifiuti urbani in maniera diversa da quanto previsto dal presente regolamento e comunque al di fuori del territorio del Comune di Sona.
2. Sulle piazzole ecologiche è vietato:
 - a) Selezionare ed asportare materiali senza il preventivo assenso degli incaricati della gestione.

Articolo 23– Accertamenti e violazioni

1. In caso di omessa denuncia il soggetto gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad emettere atto di accertamento per il recupero della tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge. In aggiunta alla tariffa, sulla somma dovuta sarà applicata una maggiorazione del 30%, per il periodo di soggettività passiva alla tariffa determinato nell'atto di accertamento.
2. Si considera omessa la denuncia pervenuta oltre i 365 giorni dall'inizio dell'occupazione.
3. In caso di denuncia infedele il soggetto gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad emettere atto di accertamento per il recupero della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge. In aggiunta alla tariffa, sulla somma dovuta sarà applicata una maggiorazione del 30%, per il periodo di soggettività passiva alla tariffa determinato nell'atto di accertamento.
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento comunale, salvo diversa disposizione di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n.3⁵.
5. Gli atti di cui al comma 1 e 3, sottoscritti dal Responsabile del Servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.
6. Per le violazioni al presente regolamento in materia non tariffaria e non previste da leggi statali o regionali, si applicano le sanzioni di cui al T.U.L.C.P. approvato con Regio Decreto 03.03.1934, n.383⁶ con le modalità di cui alla legge 24.11.1981, n.689⁷ con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00.
7. I rifiuti collocati dal produttore, per la raccolta da parte del servizio pubblico, in violazione delle caratteristiche quantitative o qualitative prescritte dal presente regolamento verranno lasciati sul posto con obbligo da parte del produttore medesimo di ritirarli dagli spazi pubblici immediatamente dopo il passaggio degli operatori e di conferirli adeguati alle norme nel passaggio del servizio successivo. Nel caso le violazioni e/o le inadempienze provochino disservizi e/o compromissioni igienico-ambientali, il responsabile del servizio ecologia provvederà ad ordinare l'esecuzione d'ufficio delle operazioni necessarie per ripristinare la legalità violata, ponendo le spese a carico del soggetto inadempiente.

⁵ L. 16-01-2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” - Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 gennaio 2003, n. 15, S.O.

⁶ R.D. 3 marzo 1934, n. 383 “Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale” Pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 17 marzo 1934, n. 65.

⁷ L. 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

Articolo 24- Contenzioso

1. I ricorsi contro gli avvisi di accertamento di cui al precedente articolo 23 e ogni controversia in materia di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani, appartiene alla giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 203/2005⁸ convertito con modificazioni nella legge n. 248/2005⁹.
Le modalità e i termini del contenzioso sono pertanto previsti dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546¹⁰.

Articolo 25- Obblighi degli uffici comunali

1. Gli Uffici Comunali sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che possono influire sull'applicazione della tariffa.

TITOLO V - ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE

Articolo 25 - Abrogazioni

1. Sono abrogati i titoli 8, 9 e 10 del precedente *regolamento del servizio integrato per la gestione dei rifiuti solidi urbani* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19.02.1998, modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 26 del 25.02.1999, n.141 del 22.12.1999, n.90 del 28.12.2000, n.99 del 29.11.2001, n.26 del 04.03.2003 e n. 6 del 16.02.2004.
2. Sono soppresse tutte le disposizioni comunali in contrasto con il presente regolamento.
3. Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi di legge ed entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Articolo 26 - Norme transitorie finali

1. Per ogni fattispecie relativa al periodo antecedente il 1° gennaio 2006 si applicano le norme previste dai regolamenti in vigore per le annualità di riferimento.
2. Con il presente regolamento si intendono soddisfatte le norme dello Statuto del Contribuente - Legge 212/2000¹¹, che si potrebbero riferire anche alla tariffa rifiuti e che alle quali si rimanda all'ALLEGATO 2.

⁸ **D.L. 30-09-2005, n. 203** "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230.

⁹ **L. 02-12-2005, n. 248** "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" - Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.

¹⁰ **D.Lgs. 31-12-1992, n. 546** "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413" -Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.

¹¹ **L. 27-07-2000, n. 212** "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" - Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2000, n.177

-
3. Per ogni fattispecie non disciplinata dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di legge ed in particolare a quanto stabilito da D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22¹ e successive integrazioni o modificazioni e dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158².

ALLEGATO 1**Tabella 1a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99**

N. Componenti del nucleo familiare o convivenza	Ka coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti famiglia
1	0.80
2	0.94
3	1.05
4	1.14
5	1.23
6 o più	1.30

Tabella 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99

N. Componenti del nucleo familiare o convivenza	Kb coefficiente proporzionale di produttività per numero componenti del nucleo familiare	
	min	max
1	0.6	1
2	1.4	1.8
3	1.8	2.3
4	2.2	3
5	2.9	3.6
6 o più	3.4	4.1

Tabella 3a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99

Categoria	Kc coeff. potenziale di produzione rifiuti	
	min	max
(1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.40	0.67
(2) Cinematografi e teatri	0.30	0.43
(3) Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0.51	0.60
(4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0.76	0.88
(5) Stabilimenti balneari	0.38	0.64
(6) Esposizioni, autosaloni	0.34	0.51
(7) Alberghi con ristorante	1.20	1.64
(8) Alberghi senza ristorante	0.95	1.08
(9) Case di cura e riposo	1.00	1.25
(10) Ospedali	1.07	1.29
(11) Uffici, agenzie, studi professionali	1.07	1.52
(12) Banche ed istituti di credito	0.55	0.61
(13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0.99	1.41

COMUNE DI SONA

(14)Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.11	1.80
(15)Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0.60	0.83
(16)Banchi di mercato beni durevoli	1.09	1.78
(17)Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1.09	1.48
(18)Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0.82	1.03
(19)Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.09	1.41
(20)Attività industriali con capannoni di produzione	0.38	0.92
(21)Attività artigianali di produzione beni specifici	0.55	1.09
(22)Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub	5.57	9.63
(23)Mense, birrerie, amburgherie	4.85	7.63
(24)Bar, caffè, pasticceria	3.96	6.29
(25)Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	2.02	2.76
(26)Plurilicenze alimentari e/o miste	1.54	2.61
(27)Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7.17	11.29
(28)Ipermercati di generi misti	1.56	2.74
(29)Banchi di mercato genere alimentari	3.50	6.92
(30)Discoteche, night club, spettacolo viaggiante	1.04	1.91

Tabella 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99

Categoria	Kd coeff. di produzione in Kg/mq anno	
	min	max
(1)Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3.28	5.50
(2)Cinematografi e teatri	2.50	3.50
(3)Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	4.20	4.90
(4)Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi	6.25	7.21
(5)Stabilimenti balneari	3.10	5.22
(6)Esposizioni, autosaloni	2.82	4.22
(7)Alberghi con ristorante	9.85	13.45
(8)Alberghi senza ristorante	7.76	8.88
(9)Case di cura e riposo	8.20	10.22
(10)Ospedali	8.81	10.55
(11)Uffici, agenzie, studi professionali	8.78	12.45
(12)Banche ed istituti di credito	4.50	5.03
(13)Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8.15	11.55
(14)Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9.08	14.78
(15)Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4.92	6.81
(16)Banchi di mercato beni durevoli	8.90	14.58
(17)Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8.95	12.12
(18)Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6.76	8.48

COMUNE DI SONA

(19)Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8.95	11.55
(20)Attività industriali con capannoni di produzione	3.13	7.53
(21)Attività artigianali di produzione beni specifici	4.50	8.91
(22)Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub	45.67	78.97
(23)Mense, birrerie, amburgherie	39.78	62.55
(24)Bar, caffè, pasticceria	32.44	51.55
(25)Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	16.55	22.67
(26)Plurilicenze alimentari e/o miste	12.60	21.40
(27)Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58.76	92.56
(28)Ipermercati di generi misti	12.82	22.45
(29)Banchi di mercato genere alimentari	28.70	56.78
(30)Discoteche, night club, spettacolo viaggiante	8.56	15.68

ARTICOLI DELLA L. 212/2000¹¹
APPLICABILI ANCHE ALLA TARIFFA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

3. Efficacia temporale delle norme tributarie.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

5. Informazione del contribuente.

1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

6. Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua

conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

7. Chiarezza e motivazione degli atti.

1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

8. Tutela dell'integrità patrimoniale.

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
4. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.
8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto.

10. Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

11. Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello

concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.

12. Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni

lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.
7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.